



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

4977/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: concordato preventivo -
domanda anteriore al d.l. n.
83/2012 - voto dei creditori -
silenzio-assenso ex art.178 l.f.
novellato - applicabilità -
questione

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 387/14
Cron. 4977 C.V.
Rep. —
Ud. 26.1.2016

Dott. Antonio Didone
Dott. Magda Cristiano
Dott. Andrea Scaldaferrì
Dott. Massimo Ferro
Dott. Loredana Nazzicone
Ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Inghirame costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., rappr. e dif. dagli avv. Roberto Righu, Niccolò Pecchioli e Francesco Paoletti, elett. dom. presso lo studio di quest'ultimo in Roma, in via Maresciallo Pilsudski n.118, come da procura a margine dell'atto

-ricorrente -

Contro

180
2016

Fallimento Inghirame costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare p.t.

Davini Prefabbricati s.r.l.

Cortopassi Anna

Manfredi Santi

-intimati-

per la cassazione della sentenza App. Firenze 21.11.2013, n. 1802, R.G. 1619-2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 26 gennaio 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito l'avvocato R.Righi per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

II PROCESSO

Inghirame Costruzioni s.r.l. in liquidazione impugna la sentenza App. Firenze 20.11.2013 n. 1082/2013 con cui veniva respinta la propria "*opposizione*" [*rectius*, *reclamo*] svolta *ex art.18 l.f.* alla sentenza 4.7.2013 con cui il Tribunale di Prato ne aveva dichiarato il fallimento, a seguito di improcedibilità del concordato preventivo, che non aveva raggiunto le maggioranze di legge, all'esito dell'adunanza dei creditori. Ritenne la corte d'appello la correttezza del metodo di conteggio dei voti seguito dal primo giudice che, ai sensi dell'art.178 l.f., reputato vigente nel testo anteriore alla riforma introdotta dal d.l. n.83 del 2012, convertito nella legge n.134 del 2012, ancora prevedeva la necessità del voto espresso, senza possibilità di attrarre tra i voti favorevoli quelli non manifestati. Disattendendo la tesi della società reclamante, la sentenza ora impugnata ravvisò l'irrilevanza, ai fini dell'applicazione del regime di voto riformato, della data di ammissione della società al concordato (il 3.1.2013), per quanto successiva all'entrata in vigore (12.9.2012) delle citate modifiche alla legge fallimentare, in quanto il presupposto della nuova regola era la introduzione del procedimento, evento coincidente con il deposito del ricorso, invece avvenuto l'antecedente 18.6.2012.

Precisò la corte che in tal senso doveva leggersi la disposizione di disciplina transitoria di cui all'art.33 co.3 d.l. 83 del 2012, per la quale le norme innovative si applicavano dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, dovendosi intendere gli effetti concordatari già instaurati - quanto a molteplici profili di tutela del debitore - sin dalla domanda ed in tale direzione non rinvenendosi dubbi, quali pur prospettati dalla reclamante, sulla costituzionalità di un doppio regime temporale, irragionevole semmai risultando un assetto per il quale i primi effetti

protettivi si fossero prodotti in assenza ad esempio della pubblicità della domanda, a scapito di creditori ignari della stessa e ritenuti votanti perché non manifestanti il proprio avviso per l'adunanza.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Il ricorrente ha depositato memoria.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *motivo* il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto all'art. 178 co.4 l.f., oltre che l'art.112 cod.proc.civ., da un lato non avendo colto la corte d'appello l'intenzione del legislatore, che nel sancire il principio del silenzio-assenso aveva introdotto un esplicito *favor* alle soluzioni concordatarie, comunque dovendosi considerare iniziato il procedimento solo dal decreto di ammissione, per l'ambivalenza di sorte che può pervenire alla domanda e dall'altro in ogni caso denunciandosi il limite di costituzionalità della norma, se così intesa, rispetto ai parametri degli artt.3 e 41 Cost.

1. Il ricorso è *infondato*. L'art.33 co. 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, nel testo risultante dalla conversione in legge 7 agosto 2012, n.134, ebbe a riformulare l'art.178 l.f., sostituendone il quarto comma, così risultante: *I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale.* Il diritto intertemporale applicabile all'istituto del cd. silenzio-assenso, per come introdotto e al pari di altre modifiche al r.d. n.267 del 1942, venne regolato dal comma 3 del medesimo art.33 cit., secondo il quale *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.* La data cui fa riferimento la descritta disciplina è dunque il giorno 11 settembre 2012, conseguente alla dilazione dei 30 giorni, da computare dal 12 agosto 2012, quando cioè entrò in vigore la legge di conversione n. 134. Secondo la corte d'appello, la dichiarazione di fallimento, derivando l'improcedibilità del concordato - che ne costituiva il presupposto - dal mancato raggiungimento delle maggioranze, per non superamento di tale limite a seguito del riscontro positivo dei soli voti espressi, non poteva operarsi una riconsiderazione anche dei voti non espressi, da ritenere dunque "*consenzienti*" ai fini del predetto computo, poiché l'art.178 co.4 l.f., così rivisto dal legislatore del 2012, non costituiva la regola di organizzazione delle adesioni alla proposta di concordato depositata prima del 11 settembre 2012, avendo il debitore depositato il proprio ricorso il 18.6.2012.

Ritiene il Collegio che tale decisione sia immune da censure, avendo essa correttamente inteso la nozione di *procedimento di concordato* di cui alla norma transitoria, posto che la pluralità di fasi in cui pur esso si articola attiene alla traiettoria processuale

che, in virtù dell'omologazione e procedendo dall'ammissione giudiziale, è idonea alla istituzionalizzazione solo definitiva e piena della regolazione concorsuale della crisi o insolvenza ai sensi dell'art.160 l.f., mentre gli effetti selettivi di tale procedura - erratamente collocati dal ricorrente in un'evanescente zona amministrativa - sorgono, per quanto non nella propria interezza ovvero stabilità, sin dalla domanda del debitore e dunque sono già appartenenti con pienezza - quale connotato concorsuale - al processo di concordato preventivo. Si può cioè affermare che il debitore, per quanto non ancora ammesso al concordato preventivo con il decreto di cui all'art.163 l.f., già acquisisce lo statuto di debitore concordatario per il solo deposito della domanda ai sensi dell'art.161 l.f., costituendosi il rapporto processuale con il giudice, chiamato ad una pronuncia su di essa e prima ancora instaurandosi un regime di controllo giudiziale sull'amministrazione (com'è evidente ad es. nel concordato con riserva, nonché quanto ai contratti pendenti *ex art.169bis l.f.*), oltre che uno statuto di relativa insensibilità del patrimonio alle iniziative di terzi (*ex art.168 l.f.*), con regole sui crediti e l'inefficacia addirittura importate dal fallimento e progressivamente estese (da ultimo, l'art.43 co.4, nell'art.169 l.f. novellato dal d.l. n.83 del 2015).

2. A tale piana conclusione converge il fondamentale dato di letteralità del cit. art.33 co.3 d.l. n.83 del 2012, mentre nessuna influenza ermeneutica è esercitata dal generico *favor debitoris* invocato nel ricorso: sia in quanto gli assetti concorsuali riflettono punti di equilibrio per i quali il nostro ordinamento, come già per i fallimenti, ha mostrato di volere la convivenza intertemporale di regimi strutturati secondo regole differenti, destinate ad operare sino all'esaurimento operativo dei rispettivi procedimenti, sia in quanto - più nello specifico - proprio il silenzio-assenso si è connotato quale oggetto di riforma che non ha, per la sua sovversione organizzativa del sistema di voto anteriore, né chiarito e dunque solo dettagliato un principio già presente nel sistema concordatizio, né assunto la portata di irreversibile figura connotativa del voto. Infatti il decreto legge 27 giugno 2015, n.83, conv. nella legge 6 agosto 2015, n. 132, ha abrogato, di nuovo mutando l'art.178 co.4 l.f., il citato istituto, ripristinando il voto palese o, meglio, sopprimendo la *fiction* legale che trasformava il non voto in consenso, tra l'altro - e significativamente, ai presenti fini - ancora ricorrendo alla formula per cui *Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4 [che interessa alla vicenda in esame] si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto* (così l'art.23 sulle Disposizioni transitorie e finali della legge n. 132 del 2015). Si tratta di espressioni già utilizzate nel corso della decennale stagione di riforme concorsuali ed in ogni occasione con significato univoco, intendendosi per introduzione del procedimento di concordato l'avvio, con l'apposita domanda del debitore, del complesso iter idoneo a condurre alla successiva ammissione e poi all'omologazione: così l'art.2bis del decreto legge 14 marzo 2005 n.35 (*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*) fissò che *Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto*, rinvenendosi tra esse istituti novellati e pur tuttavia destinati ad operare anche prima dell'ammissione del concordato stesso, a dimostrazione che neanche il procedimento di concordato preventivo inizia con il decreto di ammissione

di cui all'art.163 l.f., ma decorre sin dalla domanda del debitore. Per contro, con altre locuzioni lo stesso legislatore ha inteso riferirsi ad una fase più matura del concordato allorché, come con l'art.22 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n.169, ha stabilito che *Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore*, per queste ultime dunque utilizzando un più preciso rimando all'istituto corrispondente.

3.Nè infine la citata disciplina patisce anche solo dubbi di coerenza costituzionale, proprio la recente vicenda ripristinativa della necessità del voto palese testimoniando la compossibilità di regimi concordatari differenti, scadenziati in virtù del requisito - evidentemente razionale e sufficiente per il legislatore - del diverso accesso cronologico al concorso, trattandosi, si può aggiungere, di diversità di sistemi organizzativi per i quali appare di equilibrio che il complesso rapporto fra debitore e creditori possa anche restare improntato alle regole vigenti al momento della domanda, individuato come determinativo, in una del procedimento, altresì del modello concorsuale positivo applicabile e confortato dalla coerenza della prevedibilità per tutto il corso del procedimento stesso.


Il ricorso va dunque rigettato, dandosi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e, ai sensi dell'art.13 co.1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13.

Roma 26 gennaio 2016

il consigliere estensore
dott. Massimo Ferro



il Presidente
dott. Antonio Didone

